



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int/P.O. 1 80 del 11/09/2019 N. Reg. Gen. 351 del 11/09/2019	OGGETTO: Banca Farmafactoring S.p.A./ Comune di Naro, opposizione a Decreto Ingiuntivo conferimento incarico legale.
---	---

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1

PREMESSO CHE:

- in data 07/08/2019, prot. n. 11840, è stato notificato al Comune di Naro, da parte della Banca Farmafactoring S.p.A , ricorso per ingiunzione di pagamento e decreto Ingiuntivo n. 44/2019 emesso dal Tribunale di Agrigento;
- con tale decreto la Banca Farmafactoring S.p.A , cessionaria dei crediti vantati nei confronti del Comune di Naro da parte di Enel Energia S.p.A. e da parte di Enel Sole S.r.l. , ingiunge il pagamento dell'importo di euro 2.391.397,06, a titolo di sorte capitale per il mancato pagamento di fatture, oltre interessi;
- in seguito ad istruttoria da parte di questo ufficio, con nota, in atti al prot. n. 13067 del 05/09/2019, il Capo Settore Tecnico competente dell'UTC del Comune di Naro, ha relazionato che *" i prezzi allora praticati da Enel Sole per i servizi di che trattasi , non sono stati mai adeguati ai parametri della convenzione Consip vigente, per cui il quantum non è accettabile. Non solo .Preme rilevarsi che il credito di cui al summenzionato atto notarile di cessione pro soluto in favore della Banca Farmafactoring da parte di Enel Sole s.r.l., non risulta essere caratterizzato dai dichiarati caratteri della certezza, della liquidità, tanto meno della pronta esigibilità nella relativa entità pretesa da questo Ente in qualità di debitore ceduto. Pertanto oltre al quantum , non è accettabile l'an . Infine si ritiene che l'Enel Sole abbia agito fuori dai parametri della correttezza e della buona fede in ordine alla cessione del credito de quo, per i motivi evidenziati da questo Comune nelle note prot.16352 del*

06/12/2019 e prot. 1342 del 30/01/2017... Per tutti questi motivi , si ritiene che debba essere proposta opposizione al ... decreto ingiuntivo“ ;

- con deliberazione n. 62 del 09/09/2019 la Giunta Comunale ha autorizzato la costituzione in giudizio del Comune di Naro per l'opposizione al suddetto Decreto Ingiuntivo;

CONSIDERATO CHE:

- la Giunta Comunale con deliberazione n. 62 del 09/09/2019, tenendo conto del Codice dei contratti pubblici e delle linee guida approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con la Delibera n. 907 del 24/10/2018 che forniscono le direttive per l'affidamento dei servizi legali ha deliberato:

1. di autorizzare la costituzione in giudizio;

2. di demandare al Responsabile di Settore competente la definizione del procedimento di conferimento dell'incarico de quo, tenuto conto della direttiva ANAC, nonché la successiva assunzione del corrispondente impegno di spesa;

RILEVATO CHE:

1. nell'ambito del nuovo *Codice dei contratti pubblici* di cui al d.lgs. n. 50/2016 i **servizi legali** (relativi alla rappresentanza legale dell'ente da parte di un avvocato) risultano espressamente ricompresi (**art. 17, co. 1, lett. d n.1**) tra i cd. *servizi esclusi*, cui pertanto – ferma restando la nuova qualificazione in termini di *servizio* – non si applicano le disposizioni del medesimo *Codice* (art. 17, co. 1), risultando tuttavia il relativo affidamento assoggettato al rispetto dei *principi generali* di cui all'**art. 4** del nuovo Codice quali *l'economicità, l'efficacia, l'imparzialità, la parità di trattamento, la trasparenza, la proporzionalità, la pubblicità*;
2. le linee guida approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con la Delibera n. 907 del 24/10/2018, forniscono le direttive per l'affidamento dei servizi legali alla luce della nuova disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici in cui si afferma la configurazione della tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale di cui all'art. 2229 e seguenti del C.C. ;
3. l'affidamento può avvenire in maniera diretta, col rispetto dei principi generali di economicità, efficacia e proporzionalità;

4. necessita l'esigenza di costituirsi in giudizio in tempo utile, quindi si rende necessario che si proceda mediante affidamento diretto (art. 36 co. 2 lett. A) , avendo comunque cura di assicurare il rispetto dei sopracitati principi di imparzialità e pari trattamento, attenendosi agli appositi criteri per il conferimento dell'incarico *de quo* di cui al vigente regolamento comunale, sia con specifico riguardo all'obbligo di rotazione che relativamente alla determinazione del corrispondente compenso, riferito ai minimi tariffari di cui al regolamento comunale per il conferimento e la disciplina degli incarichi legali, si da darsi parimenti attuazione al su richiamato principio di economicità;

DATO ATTO CHE :

- nell'elenco unico fiduciario di cui al regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi legali figura l'Avvocato Giovanni Punterello che non ha avuto incarichi nel corso di quest'anno e dell'anno precedente, in base al curriculum presentato possiede i requisiti di professionalità specifica richiesti;
- occorre procedere al conferimento di incarico e prendere l'impegno di spesa relativamente al procedimento *de quo*;

VISTI:

- la deliberazione giunta di autorizzazione n. 62 del 09/09/2019 munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile ;
- la D.S. n. 48/2015 relativa alle attribuzioni di funzione ex art. 51 comma 3 bis della legge 142/90 così come recepito dalla legislazione regionale;

D E T E R M I N A

1. incaricare per la difesa del Comune di Naro, nel procedimento di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 44/2019 , l'Avv. Giovanni Punterello in possesso dei requisiti richiesti ed iscritto nell'elenco unico fiduciario del Comune di Naro.
2. Di riservarsi, con successivo e separato atto, di impegnare la spesa per il procedimento e liquidare un acconto per onorario e spese vive non appena il professionista farà pervenire lo schema di parcella presuntiva per tutto il procedimento da imputare al capitolo n. 10120801 art. n. 1 del bilancio del Comune di Naro.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Rosa Troisi)

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 1
(Dott. Vincenzo Cavaleri)